



COMUNE DI ONIFERI

PROVINCIA DI NUORO

copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12 del 28/06/2013

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno Duemilatredici addì ventotto del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze della residenza municipale si è riunita, nei modi e termini di legge, il consiglio Comunale con l'intervento dei Signori

COGNOME E NOME			P	A
1	PIRAS STEFANIA	Sindaco	X	
2	PISCHEDDA DANILO	Consigliere maggioranza	X	
3	DAGA DANIELA	"	X	
4	CADDORI MAURIZIO	"	X	
5	FORMA GIANMARCO	"	X	
6	SPINA SILVANA	"	X	
7	MULEDDA ENZO GAETANO	Consigliere minoranza	X	
8	URRAI MICHELE	"	X	
9	PIRAS BARBARA	"		X

La Dott.ssa Stefania Piras, Sindaco pro tempore del Comune di Oniferi, constatata la legalità dell'adunanza, assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Mattu, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;

- che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze; la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, 11 commi 3-4-5, 12, 14 e 15 del DLgs 30.12.1992 n° 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, ecc. dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del DLgs. n. 23/2011);
- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:
 - lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011",
 - lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";
 - lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";
- da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti Territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali", prevede, all'art. 10 comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.1 del 13/03/2012 con oggetto: "Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" – anno 2012",
 CONSIDERATA la necessità di introdurre alcune modifiche alla vigente disciplina regolamentare, sulla scorta sia delle modifiche normative intervenute sia delle risultanze dell'avvio sperimentale dell'IMU nel 2012, in particolare di *considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata*, così come rimesso alla potestà regolamentare dei comuni dall'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011,
 RITENUTO opportuno modificare il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU ed in particolare l'art. 2 sostituendolo come segue:

Art. 2

Abitazione principale e sue pertinenze soggette all'imposta.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. All'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica la detrazione come fissata con deliberazione di Consiglio Comunale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; dall'imposta dovuta per le pertinenze è possibile quindi detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'importo dovuto per l'abitazione principale.

3. La detrazione di cui al comma precedente si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, per tali fattispecie non si applicano le riserve della quota di imposta prevista dall'art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, né il comma 17 del medesimo art. 13.

4. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, che si riportano in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

unanime

DELIBERA

1) DI APPORTARE per i motivi in premessa al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con la deliberazione n.1 del 13/03/2012 le seguenti modificazioni:

Art. 2

Abitazione principale e sue pertinenze soggette all'imposta.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. All'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica la detrazione come fissata con deliberazione di Consiglio Comunale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; dall'imposta dovuta per le pertinenze è possibile quindi detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'importo dovuto per l'abitazione principale.

3. La detrazione di cui al comma precedente si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, per tali fattispecie non si applicano le riserve della quota di imposta prevista dall'art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, né il comma 17 del medesimo art. 13.

4. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

2) DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio finanziario di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del DL201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011

3) DI RENDERE, la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Dott.ssa Stefania Piras

IL SEGRETARIO COM.LE

f.to Dott. Mario Mattu

OGGETTO: PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO e CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE

f.to Dott.ssa Ilaria Cadinu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno dove resterà per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Mario mattu